SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-*quater*
n. 29

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CASTAGNETTI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ROBERTO CASTELLI

procedimento civile pendente presso il Tribunale di Bergamo

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2005

14 - GEL - INS - 00029 - 0
TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Roberto Castelli – con lettera del 23 settembre 2005 – ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento civile, pendente presso il Tribunale di Bergamo, a seguito dell'atto di citazione per risarcimento dei danni presentato il 28 luglio 2005 su istanza della dottoressa Claudia Granati Buccellati. Il giudizio civile ha ad oggetto una serie di dichiarazioni stampa rese tra il 19 ed il 20 maggio 2005, alle quali fa riferimento l'atto di citazione per risarcimento danni intentato il 27 maggio 2005, dinanzi al Tribunale civile di Bergamo.

L'antefatto consiste nella dichiarazione, resa a Milano dalla dottoressa Buccellati durante la presentazione del Comitato «Donne per il sì» al *referendum* sulla fecondazione assistita, secondo cui la sua ditta di gioielleria avrebbe concesso un'ora di permesso retribuito ai dipendenti che fossero andati a votare, naturalmente secondo le proprie libere convinzioni, purché ne fornissero la prova.

Nel dare notizia di tale posizione dell'amministratrice unica della ditta «Mario Buccellati *Diffusion* S.r.l.», il quotidiano Libero del 19 maggio 2005 giustapponeva un articolo sotto il titolo: «Ma per Castelli è un'idea poco democratica». Nel testo dell'articolo, si riferiva che il ministro della giustizia Roberto Castelli aveva criticato la trovata dell'imprenditrice Claudia Buccellati definendola «davvero poco democratica» e denotante «un modo di ragionare snobistico e razzista, classico della mentalità *radical-chic*». La stessa dichiarazione era riportata dal Manifesto del medesimo giorno e dal Corriere della Sera del giorno dopo.

L'atto di citazione lamenta che l'utilizzo di questi ultimi tre aggettivi tende a presentare l'atteggiamento dell'imprenditrice come caratterizzato da «un senso di superiorità e di alterigia nei confronti dei restanti membri della collettività». Dopo essersi diffusa nell'analisi storica ed etimologica dei termini «*radical-chic*», «snobistico» e «razzista», per sottolinearne la valenza diffamatoria, l'attrice enuncia la giurisprudenza sulla lesione della reputazione e sui limiti all'esimente dell'esercizio del diritto.

Alla luce di quanto sostenuto, la dottoressa Granati Buccellati cita in giudizio il senatore Castelli dinanzi al Tribunale di Bergamo, all'udienza del 6 dicembre 2005, richiedendo la condanna del convenuto a 50.000 euro per risarcimento di danni non patrimoniali, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna sui tre quotidiani sui quali comparvero le dichiarazioni di cui si assume la natura lesiva dell'onore e della reputazione dell'attrice.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 26 settembre 2005 e l'ha annunciata in Aula il 27 settembre 2005.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 28 settembre 2005, ascoltando il senatore Castelli, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 28 settembre 2005. Il soggetto audito ha precisato che l'epiteto di razzista andava riferito in senso sociale, come artificiosa differenziazione di casta nei confronti della componente popolare dell'ambiente lavorativo.

* * *

La citazione si sofferma sulla posizione del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni: riconosciuto trattarsi di un caso in cui il Ministro della giustizia ha operato «fuori delle sue funzioni», l'attrice richiama la giurisprudenza penale sugli atti di funzione per sostenere che le dichiarazioni criticate non sono ricomprese tra quelle coperte dall'insindacabilità parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Non può che convenirsi con l'irriconducibilità della materia alle competenze ministeriali; la Giunta invece ritiene, a maggioranza, che la questione rientri nell'ambito delle immunità che assicurano tutela al parlamentare, nell'esercizio delle sue funzioni anche laddove esse proiettino all'esterno le opinioni politiche. La particolare posizione del Ministro, che nel nostro ordinamento costituzionale può anche essere parlamentare ma che non può ovviamente spiegare la sua attività negli atti tipici che questa funzione contempla (presentazione di atti di sindacato ispettivo, di disegni di legge di iniziativa individuale che non impegnino la responsabilità del Governo di cui è parte, ecc.), produce una sperequazione rispetto alla copertura costituzionale di cui gode il mero parlamentare, visto che la giurisprudenza costituzionale riconnette il nesso funzionale alla preesistenza di atti parlamentari tipici in corrispondenza contenutistica sostanziale con l'espressione delle opinioni.

L'unica analogia che si rinviene nella giurisprudenza della Giunta, in proposito, è quella con la condizione del parlamentare che a Camere sciolte eserciti attività di cronaca o di critica politica su fatti successivi allo scioglimento, senza perciò avere la possibilità di riprodurre atti di sindacato ispettivo preesistenti. Infatti, nella XIII legislatura il Doc. IV-*quater* n. 34 (sen. Renato Meduri) affermò che «lo scopo di un qualsiasi atto ispettivo è la risposta allo stesso da parte dell'organo governativo cui è rivolto che, nella specie, ossia allorquando le Camere sono sciolte e già indette le nuove elezioni – come nel caso – renderebbe assolutamente vano il ricorso a quell'atto di controllo parlamentare. In tal caso quale altra alternativa assisterebbe il parlamentare – che, come è noto, rimane in carica fino all'insediamento delle nuove Camere – che, in tale qualità, e non già in quell'altra di semplice «candidato» ha, più che il diritto, il dovere di denunciare alla pubblica opinione, *rectius*, agli elettori, i rischi di votare un candidato nei cui confronti erano già stati raccolti gravi riscontri investigativi di collusioni mafiose corroborate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia già vagliate positivamente dagli organi giurisdizionali, se non quello del pubblico comizio e delle dichiarazioni in campagna elettorale?».

La medesima domanda, *mutatis mutandis*, varrebbe per il rappresentante del Governo che fosse parlamentare, per il quale la copertura dell'articolo 68, primo comma, non si potrebbe esercitare nonostante che la prima qualifica non escluda affatto le guarentigie della seconda.

Poiché in quel caso (2 febbraio 1999) la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Meduri, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (e l'Assemblea del Senato, il 17 febbraio 1999, approvò le conclusioni della Giunta), non pare possibile discostarsi da quel precedente (confermato in questa legislatura dal Doc. IV-*quater* n. 22) nel caso di specie, che comunque rappresenta un'estrinsecazione del diritto di critica motivato politicamente.

Difatti, al parlamentare Castelli non può essere inibito il pronunciarsi su materie di estrema attualità politica come quelle sottese al *referendum* sulla fecondazione assistita, nell'ambito delle quali veniva in riferimento l'annuncio della dottoressa Buccellati.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CASTAGNETTI, *relatore*